

Reg. delib. n. 1704 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

"Misura a favore delle famiglie per la formazione accademica e terziaria denominata "Contributo provinciale per il sostegno agli studi post diploma". Approvazione del bando per l'anno accademico 2019/2020."

Il giorno **31 Ottobre 2019** ad ore **12:45** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI MATTIA GOTTARDI STEFANIA SEGNANA ACHILLE SPINELLI GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

RIFERIMENTO : 2019-S116-00273

Num. prog. 1 di 25

Il relatore comunica:

l'articolo 23 comma 3ter della Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 come introdotto dall'articolo 38 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, così recita: "Per incentivare la frequenza di percorsi di studio universitari da parte di studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale può attivare politiche di supporto al diritto allo studio tradizionale e definire, con proprio provvedimento, strumenti innovativi a sostegno del successo universitario anche nella forma di contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie".

Con deliberazione della Giunta provinciale 2 novembre 2016, n. 1923 è stata approvata la nuova misura a favore delle famiglie per la formazione accademica e terziaria, denominata "Contributo provinciale per piano di accumulo", dettando la disciplina generale della stessa e stabilendo l'entrata in vigore a partire dall'anno accademico 2017/2018.

Con deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 2017, n. 1533 sono state apportate alcune modifiche ed aggiornamenti alla disciplina approvata con il sopra citato provvedimento n. 1923 del 2016 ed è stato approvato contestualmente il bando con le modalità ed i termini per l'inoltro della richiesta di concessione di contributo per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2017/2018.

Con deliberazione della Giunta provinciale 19 ottobre 2018, n. 2065 sono state apportate alcune modifiche ed aggiornamenti alla disciplina approvata con il sopra citato provvedimento n. 1533 del 2017, ed è stato approvato contestualmente il bando con le modalità ed i termini per l'inoltro della richiesta di concessione di contributo per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2018/2019.

Con il presente provvedimento si intende approvare il bando annuale per la concessione dei contributi per il sostegno agli studi post diploma di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che fissa i termini e le modalità per l'inoltro della richiesta di concessione di contributo per l'anno accademico 2019/2020.

Si propone, quindi, di destinare al presente intervento la somma di euro 1.200.000,00, da prenotare in base al principio dell'esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo 118/2011 e l'Allegato 4/2, imputando nel seguente modo:

- Euro 400.000,00 sul capitolo 312130 dell'esercizio finanziario 2020;
- ➤ Euro 400.000,00 sul capitolo 312130 dell'esercizio finanziario 2021;
- Euro 400.000,00 sul capitolo 312130 dell'esercizio finanziario 2022.

Infine, valutato che le risorse prenotate con i precedenti provvedimenti n. 1533/2017 e n. 2065/2018 sopracitati risultano eccedenti rispetto l'effettiva necessità, si propone di ridurre le prenotazioni gli importi di seguito > per euro 200.000,00 la prenotazione fondi n. 2013682 – 005 sul capitolo 312130 dell'esercizio finanziario 2020 di cui alla deliberazione n. 2065 di data 19 ottobre 2018 e smi, rendendo disponibile tale somma sul capitolo di bilancio: > per euro 200.000,00 la prenotazione fondi n. 2013682 − 003 sul capitolo 312130 dell'esercizio finanziario 2021 di cui alla deliberazione n. 2065 di data 19 ottobre 2018 e smi, rendendo disponibile tale somma sul capitolo di bilancio;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,

RIFERIMENTO: 2019-S116-00273

- visti gli atti e le norme citate in premessa;
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore";
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- dato atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. di approvare il bando per la concessione dei contributi per il sostegno agli studi post diploma per l'anno accademico 2019/2020 di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che fissa i termini e le modalità per l'inoltro della richiesta di contributo;
- 2. di pubblicare l'allegato di cui al punto 1. sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento all'indirizzo <u>www.provincia.tn.it/investiamosudiloro</u> e sul sito www.vivoscuola.it e per estratto su un quotidiano locale;
- 3. di rinviare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio competente l'approvazione della modulistica per l'attuazione di quanto stabilito nel bando di cui al punto 1.;
- 4. di stabilire che i contributi previsti dal bando di cui al punto 1. saranno assegnati con successivi provvedimenti del dirigente del Servizio competente, da adottarsi entro 60 giorni dal termine ultimo di raccolta delle domande, in relazione alle domande presentate e alle verifiche effettuate, con assunzione del relativo impegno di spesa nei limiti delle risorse previste;
- 5. di demandare al dirigente del Servizio competente l'adozione dei provvedimenti aventi per oggetto la modifica di aspetti gestionali del bando di cui al precedente punto 1., quali, a titolo esemplificativo, i termini e le procedure di raccolta delle domande;
- 6. di prenotare, per quanto esposto in premessa, in base alla scadenza dell'esigibilità della spesa ai sensi del D.lgs. 118/2011, l'importo di Euro 1.200.000,00, previsto dal presente provvedimento, imputando nel seguente modo:
 - ➤ Euro 400.000,00 sul capitolo 312130 dell'esercizio finanziario 2020;
 - ➤ Euro 400.000,00 sul capitolo 312130 dell'esercizio finanziario 2021;
 - ➤ Euro 400.000,00 sul capitolo 312130 dell'esercizio finanziario 2022;
- 7. di ridurre di complessivi euro 400.000,00 le seguenti prenotazioni:
- ➢ per euro 200.000,00 la prenotazione fondi n. 2013682 005 sul capitolo 312130 dell'esercizio finanziario 2020 di cui alla deliberazione n. 2065 di data 19 ottobre 2018 e smi, rendendo disponibile tale somma sul capitolo di bilancio;
 ➢ per euro 200.000,00 la prenotazione fondi n. 2013682 003 sul capitolo 312130 dell'esercizio finanziario 2021 di cui alla deliberazione n. 2065 di data 19 ottobre 2018 e smi, rendendo disponibile tale somma sul capitolo di bilancio.

RIFERIMENTO: 2019-S116-00273

Adunanza chiusa ad ore 14:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allagato A)

IL PRESIDENTE Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE Enrico Menapace

Pag 4 di 4 RIFERIMENTO : 2019-S116-00273

Num. prog. 4 di 25





Allegato A)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Investiamo su di loro!



BANDO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AGLI STUDI POST DIPLOMA

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema Ufficio Università

Via G. Gilli, 3 - 38122 TRENTO Tel. 0461 491377 - 493530

mail: contributopac@provincia.tn.it
pec: serv.formazione@pec.provincia.tn.it

Provincia autonoma di Trento

Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224

INDICE

Intervento previsto	Pag. 2
Struttura del bando	Pag. 2
CAPO I – Modalità di presentazione della domanda di contributo da parte degli studen anno di un percorso di studi di tipo terziario nell'anno accademico 2019/2020 o no contributo nell'anno accademico 2018/2019	•
1. Destinatari	Pag. 3
2. Requisiti oggettivi	Pag. 4
2.1. Accumulo di capitale	Pag. 4
2.2. Condizione economica	Pag. 6
3. Presentazione della domanda	Pag. 7
4. Determinazione importo e concessione del contributo	Pag. 8
4.1 Importo contributo studenti in sede	Pag. 9
4.2 Importo contributo studenti fuori sede	Pag. 9
5. Erogazione del contributo	Pag. 10
6. Condizione di merito per la conferma del contributo per il secondo e terzo anno	Pag. 11
6.1. Studenti iscritti a corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico e corsi all'estero equipollenti	Pag. 12
6.2. Studenti iscritti a corsi dell'alta formazione professionale/ istituti tecnici superiori	Pag. 12
6.3. Sospensione carriera per gravi motivi/maternità	Pag. 12
6.4. Condizione di merito studenti disabili	Pag. 13
7. Revoca dei benefici concessi	Pag. 13
CAPO II - Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della seco contributo per gli studenti beneficiari nell'a.a. 2018/2019	nda annualità di
8. Dichiarazione per l'erogazione della seconda annualità	Pag. 14
CAPO III - Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della te contributo per gli studenti beneficiari nell'a.a. 2017/2018	erza annualità di
9. Dichiarazione per l'erogazione della terza annualità	Pag. 17
CAPO IV - Disposizioni comuni	
10. Comunicazioni dell'Amministrazione	Pag. 19
11. Obblighi di comunicazione	Pag. 19
12. Verifica veridicità delle dichiarazioni	Pag. 19
13. Responsabile del procedimento	Pag. 20
14. Privacy	Pag. 20

INTERVENTO PREVISTO

A partire dall'anno accademico 2017/2018 gli studenti e le studentesse che si iscrivono a percorsi di studi presso università, istituti universitari o istituti superiori di grado universitario e dell'Alta formazione professionale, in tutto il territorio nazionale o all'estero, possono beneficiare di un contributo a sostegno delle spese di studio.

I destinatari del contributo sono gli studenti residenti in Trentino da almeno tre anni alla data di richiesta del contributo, non beneficiari di borse per lo studio universitario concesse dalle Regioni/Atenei o di altre borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche.

Il contributo è determinato in base ad un risparmio accumulato dalle famiglie negli anni di frequenza della scuola secondaria di secondo grado dei figli, proporzionato alla condizione economica familiare su base ISEE e alla condizione abitativa dello studente (in sede o fuori sede).

STRUTTURA DEL BANDO

Il presente bando è così suddiviso:

- CAPO I Modalità di presentazione della domanda di contributo da parte degli studenti iscritti al primo anno di un percorso di studi di tipo terziario nell'anno accademico 2019/2020 o non beneficiari del contributo nell'anno accademico 2018/2019
- CAPO II Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della **seconda annualità** di contributo per i beneficiari di contributo nell'anno accademico 2018/2019
- CAPO III Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della **terza annualità** di contributo per i beneficiari di contributo nell'anno accademico 2017/2018
- CAPO IV Disposizioni comuni

CAPO I

Modalità di presentazione della domanda di contributo da parte degli studenti iscritti al primo anno di un percorso di studi di tipo terziario nell'anno accademico 2019/2020 o non beneficiari del contributo nell'anno accademico 2018/2019

1. DESTINATARI

- 1. Possono presentare domanda sulla base del presente CAPO gli studenti:
- a) diplomati nell'anno scolastico 2017/2018 o 2018/2019, residenti anagraficamente in un Comune della Provincia autonoma di Trento da almeno tre anni alla data della richiesta del contributo;
- b) iscritti nell'anno accademico 2019/2020 ad un percorso di studio di tipo terziario accademico e non accademico presso:
 - università, istituti universitari, istituti superiori di grado universitario (Conservatori di musica, Accademie delle arti, Istituti per interpreti e traduttori, ecc...) con sede in tutto il territorio nazionale per:
 - Corsi di laurea di primo livello/ diploma accademico di primo livello;
 - Corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - istituti dell'Alta Formazione Professionale o Istituti Tecnici Superiori con sede in tutto il territorio nazionale o all'estero;
 - università, istituti universitari, istituti superiori di grado universitario con sede all'estero per corsi equipollenti a lauree di primo livello/ diplomi accademici di primo livello o lauree magistrale a ciclo unico

Gli istituti sopra elencati possono essere di natura sia pubblica sia privata e devono rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

2. Di seguito si precisano le tipologie di studenti che possono presentare domanda sulla base del presente CAPO:

Anno diploma scuola secondaria di secondo grado	Anno di frequenza del percorso terziario nell'a.a. 2019/2020
2018/2019	1° anno - iscritti/ immatricolati
	a) 1° anno – mai iscriti o immatricolati nell'a.a. 2018/2019
2017/2018	b) 1° anno - rinunciatari agli studi nell'a.a. 2018/2019
	c) 2° anno - non beneficiari PAC nell'a.a. 2018/2019

Per gli studenti diplomati nell'anno scolastico 2017/2018 si specifica quanto segue:

- a) gli studenti che nell'anno accademico 2018/2019 non hanno presentato domanda in quanto <u>non si sono</u> <u>immatricolati o iscritti ad alcun corso</u>, possono presentare domanda se dimostreranno di aver effettuato l'accumulo di capitale nei termini e negli importi di cui al paragrafo 2, lettera b);
- b) gli studenti che nell'anno accademico 2018/2019 <u>hanno rinunciato agli studi</u>, possono presentare domanda, se dimostreranno di aver effettuato l'accumulo di capitale nei termini e negli importi di cui al paragrafo 2, lettera b);
- c) gli studenti che nell'anno accademico 2018/2019 <u>non sono risultati beneficiari</u> del contributo possono presentare domanda se dimostreranno di aver effettuato l'accumulo di capitale nei termini e negli importi di cui al paragrafo 2, lettera b) e dei requisiti di merito come indicati al CAPO II Tabella 3.

2. REQUISITI OGGETTIVI

Il richiedente deve dimostrare di aver effettuato un accumulo di capitale, come indicato al successivo paragrafo 2.1. e deve possedere i requisiti di condizione economica indicati al paragrafo 2.2.

2.1. ACCUMULO DI CAPITALE

a) Studenti diplomati nell'anno scolastico 2018/2019:

ANNI DI ACCUMULO	PERIODO DI ACCUMULO	IMPORTI VERSATI
	dal 2 novembre 2016 al 31 agosto 2017	compreso tra min. € 600 e max € 2.000
3 anni	dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018	compreso tra min. € 600 e max € 2.000
	dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019	compreso tra min. € 600 e max € 2.000
		Totale min. € 1.800 e max € 6.000

OPPURE

		Totale min. € 1.800 e max € 6.000
2 aiiiii	dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019	compreso tra min. € 900 e max € 3.000
2 anni	dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018	compreso tra min. € 900 e max € 3.000

b) Studenti diplomati nell'anno scolastico 2017/2018:

ANNI DI ACCUMULO	PERIODO DI ACCUMULO	IMPORTI VERSATI
2	dal 2 novembre 2016 al 31 agosto 2017	compreso tra min. € 600 e max € 2.000
2 anni	dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018	compreso tra min. € 600 e max € 2.000
		Totale min. € 1.200 e max € 4.000

OPPURE

1 anno	dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018	compreso tra min. € 1.200 e max € 4.000

Gli studenti diplomati nell'anno scolastico 2017/2018, che nell'anno accademico 2018/2019 non hanno presentato domanda in quanto non si sono immatricolati o iscritti ad alcun corso, dovranno inoltre

dimostrare che quanto accumulato al 31 agosto 2018 non è stato prelevato fino al 31 agosto 2019 compreso.

2.1.1 Per quanto riguarda l'accumulo di capitale devono essere rispettati tutti i seguenti requisiti:

- a) deve essere stato effettuato mediante uno o più versamenti di denaro per ciascuna annualità su uno dei seguenti prodotti finanziari il cui intestatario, cointestatario o beneficiario sia lo studente, aperti presso qualsiasi istituto bancario, assicurativo, previdenziale o Poste Italiane:
 - conto corrente, dedicato esclusivamente per l'accumulo di capitale (no gestione ordinaria)
 - libretto di risparmio
 - > piano di accumulo di capitale
 - polizza assicurativa
 - fondo pensione (con posizione aperta a favore dello/la studente/studentessa)
- b) l'importo versato (non considerando eventuali interessi maturati o spese di gestione) nell'arco temporale sopra indicato deve poter essere prelevabile alla data del 1 settembre dell'anno di prima immatricolazione/iscrizione;
- c) in caso di sottoscrizione di polizza assicurativa, la stessa dovrà essere contratta dallo studente o lo studente deve risultare quale assicurato o beneficiario in caso vita. Non saranno accettate polizze assicurative che prevedano lo studente beneficiario solo in caso di decesso del contraente;
- d) nel caso in cui durante il periodo di accumulo fossero stati utilizzati più prodotti finanziari, la dichiarazione dell'istituto bancario/postale/assicurativo da allegare alla domanda (vedi paragrafo 3, punto 4, lettera a) dovrà dare evidenza dei movimenti contabili effettuati su tutti i prodotti finanziari utilizzati.

2.1.2 Per quanto riguarda il periodo di accumulo:

- a) saranno considerati validi esclusivamente i versamenti effettuati nei periodi indicati nelle tabelle di cui sopra;
- b) per i medesimi periodi saranno considerati anche gli eventuali prelievi: al fine del mantenimento del diritto al contributo, è consentito un solo prelievo annuo di denaro dal prodotto finanziario destinato all'accumulo per una quota pari al 20% del versato nelle rispettive annualità e l'importo prelevato deve essere reintegrato entro il 31 agosto dell'anno del prelievo. Non inficeranno la validità dell'accumulo i prelievi effettuati sul capitale versato prima dell'inizio dell'accumulo o versato in eccedenza all'importo massimo annuale sopra indicato;
- c) lo studente che ha ripetuto uno o più anni scolastici dovrà dichiararlo in sede di domanda. Negli anni scolastici ripetuti lo studente non deve effettuare versamenti; qualora questi fossero avvenuti, non saranno considerati ai fini del calcolo del accumulo complessivo.

2.2. CONDIZIONE ECONOMICA

- 1. Per l'accesso al beneficio di cui al presente bando, la condizione economica dello studente è individuata sulla base dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)¹ rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario per l'anno 2019.
- 2. Al fine di poter richiedere i benefici del presente bando, il valore dell'I.S.E.E. per le prestazioni per il diritto allo studio universitario 2019 deve essere maggiore di euro 23.000,00 e inferiore o uguale ad euro 32.000,00.
- 3. Per poter presentare la domanda di beneficio è necessario richiedere l'Attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario:
 - rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altro soggetto abilitato;
 - compilando in autonomia la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)² direttamente dalla sezione "servizi online" sul portale dell'INPS (www.inps.it).
- 4. Per ottenere l'Attestazione I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario sono necessari almeno 10 giorni lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si consiglia dunque di richiedere l'Attestazione I.S.E.E. con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione della domanda, per riuscire a completare in tempo utile l'iter per la richiesta del contributo.
- 5. L'Attestazione I.S.E.E. dovrà riportare la seguente dicitura: "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" seguita dal codice fiscale dello studente richiedente i benefici.
 - Nel caso di due o più studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, ai fini della validità delle domande dei benefici, l'Attestazione I.S.E.E. deve riportare la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" seguita dai codici fiscali di tutti gli studenti richiedenti.
- Nel caso in cui lo studente rettifichi una Dichiarazione Sostitutiva Unica già presentata dovrà darne immediata comunicazione agli Uffici provinciali competenti prima del termine per la presentazione della richiesta di contributo.
- 7. Non saranno prese in considerazione Attestazioni ISEE non conformi, attestazioni per le prestazioni per il diritto allo studio universitario richieste oltre il termine di presentazione della domanda di contributo o attestazioni rilasciate per altre prestazioni.
- Gli studenti con nucleo familiare all'estero, per l'ottenimento dell' I.S.E.E. parificato 2019, dovranno rivolgersi al CAF indicato dalla Provincia autonoma di Trento, contattando gli uffici ai numeri 0461 491377 / 493530.

¹ L'I.S.E.E. è l'indicatore della situazione economica equivalente, regolamentato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, la cui attestazione consente di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. L'I.S.E.E. fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la Dichiarazione Sostitutiva Unica, è ricavato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE = valore assoluto dato dalla somma del redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza con le maggiorazioni previste. L'I.S.E.E. differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta ed è valido dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica fino al 16 gennaio dell'anno successivo.

² La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, la cui compilazione è necessaria per calcolare l'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate. I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati ed in parte acquisiti da Agenzia delle Entrate e INPS. Per le parti autodichiarate, il soggetto che compila la DSU (dichiarante) si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara. La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere: per la richiesta dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio occorre compilare la DSU "integrale".

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1. Gli studenti potranno presentare la domanda a partire dalle ore 12:00 del 11 novembre 2019 e fino alle ore 16:00 del 19 dicembre 2019.
- 2. Gli studenti devono presentare la domanda di contributo **esclusivamente mediante procedura online** entro il termine sopra indicato, collegandosi al sito della Provincia autonoma di Trento <u>www.provincia.tn.it/investiamosudiloro</u> e seguire tutte le successive istruzioni ivi riportate.
 - Gli studenti potranno accedere alla procedura online con le **credenziali del Servizio Pubblico di Identità Digitale SPID** (info: https://www.spid.gov.it) o con la **Carta Provinciale dei Servizi CPS** (info: https://www.servizionline.provincia.tn.it).
- 3. Alla domanda il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:
- a) la dichiarazione attestante l'accumulo di capitale effettuato con gli importi e le tempistiche indicate al paragrafo 2.1, rilasciata dall'istituto bancario, assicurativo, previdenziale o Poste italiane, presso il quale il prodotto finanziario è stato sottoscritto, con allegata la documentazione attestante tutti i movimenti contabili in entrata e uscita (compresi interessi maturati, spese di gestione, ecc.).
 - Nel caso in cui durante il periodo di accumulo fossero stati utilizzati più prodotti finanziari, la dichiarazione dovrà dare evidenza dei movimenti contabili effettuati su tutti i prodotti finanziari utilizzati.
 - La modulistica relativa a tale dichiarazione sarà reperibile sul sito internet www.provincia.tn.it/investiamosudiloro.
- b) qualora lo studente presenti domanda di contributo per "fuori sede" dovrà allegare copia del contratto di locazione registrato a nome dello studente o di un genitore oppure copia del verbale di assegnazione/contratto se lo studente alloggia presso una residenza collettiva della durata di almeno 10 mesi nel corso dell'anno accademico 2019/2020 e con indicazione della data di inizio e fine alloggio;
 - Gli studenti frequentanti corsi dell'Alta Formazione Professionale / Istituti tecnici superiori o università estere che iniziano il percorso di studi dopo il termine di presentazione della domanda di contributo, potranno presentare il contratto di alloggio entro e non oltre il 20 gennaio 2020 inviandolo tramite posta elettronica all'indirizzo serv.formazione@pec.provincia.tn.it.
 - Si rimanda alla lettura del paragrafo 4.2 per gli ulteriori dettagli relativi alla determinazione del contributo come studente "fuori sede" o "in sede".
- c) la **scheda descrittiva del corso di studio** (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso;
- d) per i corsi frequentati all'estero alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in lingua italiana o inglese:
 - documentazione formale rilasciata dall'Università attestante l'iscrizione dello studente, il nome esatto del corso, l'anno di iscrizione e la durata del corso;
 - la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso.
- 4. Gli studenti diplomati nell'anno scolastico 2017/2018, che nell'anno accademico 2018/2019 <u>non sono risultati beneficiari</u> del contributo, in sede di domanda dovranno dichiarare i crediti formativi/ unità formative/ % di frequenza ottenute e registrate nell'a.a. 2018/2019 come indicato al CAPO II Tabella 3.
- 5. Durante la compilazione sarà richiesto allo studente il **numero di protocollo dell'Attestazione I.S.E.E.** per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (es. INPS-I.S.E.E.-2019-XXXXXXXXX-00).
 - Se lo studente non è ancora in possesso dell'Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, potrà inserire nella domanda il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica

- (es. CAF000XX-PG0000-2019-N0000000). Gli Uffici provinciali acquisiranno successivamente l'Attestazione interrogando il sistema informativo ISEE ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.
- 6. Gli studenti non ancora maggiorenni o con tutore, curatore o amministratore di sostegno potranno presentare domanda con la modulistica cartacea reperibile contattando gli uffici provinciali al numero 0641 491377.

4. DETERMINAZIONE IMPORTO E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- 1. I contributi saranno concessi con provvedimento del dirigente del Servizio competente, da adottarsi entro 60 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
- 2. L'importo del contributo complessivo è determinato in base all'indicatore della condizione economica del nucleo familiare dello studente, all'importo accumulato con le modalità e nei limiti di quanto indicato al paragrafo 2. e alla condizione abitativa dello studente (in sede o fuori sede).
- 3. L'importo complessivo del contributo verrà determinato, inoltre, in base alle annualità di frequenza del corso di studi, come di seguito riportato:

		Annualità contributo	
Anno diploma scuola secondaria di secondo grado	Anno di frequenza del percorso terziario nell'a.a. 2019/2020	Corsi di laurea / diploma accademico di primo livello	Corsi dell'Alta formazione professionale / Istituti tecnici superiori
2018/2019	1° anno - iscritti/ immatricolati	3	2
	1° anno – mai iscriti o immatricolati nell'a.a. 2018/2019	3	2
2017/2018	1° anno - rinunciatari agli studi nell'a.a. 2018/2019	3	2
	2° anno - non beneficiari PAC nell'a.a. 2018/2019	2	1

Per gli studenti diplomati nell'anno scolastico 2017/2018 o 2018/2019, immatricolati o iscritti al primo anno di corso nell'anno accademico 2019/2020, il contributo viene determinato per tre annualità nel caso di frequenza di corsi di laurea o corsi accademici di primo livello e per due annualità nel caso di frequenza di corsi dell'Alta Formazione Professionale o di Istituti Tecnici Superiori.

Per gli studenti diplomati nell'anno scolastico 2017/2018, che nell'anno accademico 2018/2019 non sono risultati beneficiari del contributo e sono iscritti al secondo anno di uno dei percorso di studi previsti al paragrafo 1., il contributo viene determinato per le residue due annualità nel caso di frequenza di corsi di laurea o corsi accademici di primo livello e per una annualità nel caso di frequenza di corsi dell'Alta Formazione Professionale o di Istituti Tecnici Superiori. In questo caso il contributo sarà concesso solo se lo studente avrà dichiarato in sede di domanda di aver ottenuto e registrato nel primo anno di frequenza il merito previsto al CAPO II – Tabella 3.

4. Il contributo sarà concesso agli studenti non beneficiari di borse per lo studio universitario concesse dalle Regioni/Atenei o di altre borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche.

Gli studenti per i quali alla data di adozione del provvedimento non risulta ancora certa la concessione di borsa di studio saranno ammessi con riserva e non si procederà all'erogazione del contributo fino alla scioglimento della riserva in senso positivo.

La riserva verrà sciolta solo in seguito alla comunicazione ufficiale da parte della Regione/Ateneo/altro Ente dell'effettiva concessione o meno della borsa di studio.

Nel caso di conferma della concessione di borsa di studio si provvederà alla revoca del contributo.

Nel caso di conferma della non concessione di borsa di studio si provvederà, invece, all'erogazione della prima annualità del contributo spettante.

4.1 IMPORTO CONTRIBUTO STUDENTI IN SEDE

1. L'importo complessivo del contributo, per gli studenti residenti nei comuni "in sede" (individuati nella tabella 1), varia da un minimo di € 750,00 ad un massimo di € 3.990,00 in relazione all'importo di capitale accumulato, del valore ISEE relativo alla condizione economica e del numero di annualità indicate al precedente paragrafo 4, punto 3.

4.2 IMPORTO CONTRIBUTO STUDENTI FUORI SEDE

- L'importo complessivo del contributo, per gli studenti "fuori sede" che prenderanno alloggio a titolo oneroso in prossimità della sede del corso per almeno 10 mesi nel corso dell'anno accademico 2019/2020, varia da un minimo di € 1.800,00 a un massimo di € 7.440,00, in relazione all'importo di capitale accumulato, del valore ISEE relativo alla condizione economica e del numero di annualità indicate al precedente paragrafo 4, punto 3.
- 2. Per l'accertamento dell'alloggio a titolo oneroso, lo studente dovrà allegare alla domanda un contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate a nome dello studente o di un genitore oppure copia del verbale di assegnazione/contratto se lo studente alloggia presso una residenza collettiva, della durata di almeno 10 mesi nel corso dell'anno accademico 2019/2020 e con indicazione della data di inizio e fine alloggio. Per i contratti di alloggio all'estero non è richiesta la registrazione.
- 3. Saranno considerati "in sede":
 - a) gli studenti non residenti in comuni classificati "in sede", di cui alla Tabella 1, che non prenderanno alloggio a titolo oneroso in prossimità della sede del corso;
 - b) gli studenti che entro il termine di presentazione della domanda di contributo (o altro termine fissato per determinate tipologie di corsi) non avranno presentato la documentazione attestante la disponibilità dell'alloggio;
 - c) gli studenti che presenteranno un contratto di locazione/contratto di alloggio di durata inferiore a 10 mesi nell'anno accademico 2019/2020.
- 4. Gli studenti che presenteranno un contratto di locazione della durata di 6 mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi, come previsto dalla Legge 09/12/1998, n. 431 art. 5 e dal D.M. 30/12/2002, saranno ammessi al contributo come "fuori sede" con riserva e il contributo non sarà erogato finché la riserva non verrà sciolta. La riserva verrà sciolta in senso positivo qualora gli studenti presenteranno la ricevuta di registrazione dei restanti 6 mesi; qualora tale documentazione non fosse trasmessa, o fosse trasmessa oltre il termine indicato dall'amministrazione, si procederà alla rideterminazione del contributo come "in sede".
- 5. Gli studenti che partecipano a progetti di mobilità internazionale (es. ERASMUS):
 - a) per tutto l'anno accademico: ai fini del riconoscimento del contributo come "fuori sede", dovranno presentare un contratto di locazione/contratto di alloggio presso la sede estera della durata di almeno 10 mesi nel corso dell'anno accademico 2019/2020 e con indicazione della data di inizio e fine alloggio;

b) per un periodo inferiore ai 10 mesi: ai fini del riconoscimento del contributo come "fuori sede", dovranno produrre un contratto di locazione/contratto di alloggio, con indicazione della data di inizio e fine alloggio, per il periodo di soggiorno all'estero ed un ulteriore contratto, della durata corrispondente al periodo rimanente al raggiungimento dei 10 mesi nell'anno accademico, presso la sede italiana del corso di studi. In tale caso, gli studenti saranno ammessi a contributo come "fuori sede" con riserva e il contributo non sarà erogato finché la riserva non verrà sciolta. La riserva verrà sciolta in senso positivo qualora presenteranno il contratto regolarmente registrato di durata corrispondente al periodo rimanente al raggiungimento dei 10 mesi nell'anno accademico; qualora tale documentazione non fosse trasmessa o fosse trasmessa oltre il termine indicato dall'amministrazione, si procederà alla rideterminazione del contributo come "in sede".

Tabella 1- Classificazione Comuni

SEDE CORSI	COMUNI IN SEDE	
TRENTO	Ala, Albiano, Aldeno, Altopiano della Vigolana, Avio, Baselga di Pinè, Bedollo, Besenello, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Calliano, Cavedine, Cembra-Lisignago, Cimone, Civezzano, Denno, Drena, Dro, Faedo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Isera, Lavis, Levico Terme, Lona-Lases, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nogaredo, Nomi, Pergine Valsugana, Pomarolo, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Tenna, Terre d'Adige, Ton, Trento, Vallelaghi, Villa Lagarina, Volano,	
ROVERETO	Ala, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Calliano, Cimone, Civezzano, Folgaria, Isera, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pergine Valsugana, Pomarolo, Riva Del Garda, Ronzo-Chienis, Rovereto, San Michele all'Adige, Terragnolo, Terre d'Adige, Trambileno, Trento, Vallarsa, Vallelaghi, Villa Lagarina, Volano,	
RIVA DEL GARDA	Ala, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Folgaria, Isera, Ledro, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del Garda, Ronzo-Chienis, Rovereto, Storo, Tenno, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Vallelaghi, Villa Lagarina, Volano.	
RONCEGNO	Altopiano della Vigolana, Carzano, Castello Tesino, Castel Ivano, Castelnuovo, Borgo Valsugana, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Folgaria, Grigno, Levico Terme, Lavarone, Luserna, Novaledo, Ospedaletto, Pergine Valsugana, Roncegno Terme, Torcegno, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Vignola-Falesina	
SAN MICHELE ALL' ADIGE	Andalo, Cembra-Lisignago, Campodenno, Cavedago, Cles, Contà, Denno, Faedo, Fai della Paganella, Giovo, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Predaia, Priò, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Sanzeno, Sfruz, Spormaggiore, Sporminore, Terre d'Adige, Ton, Trento, Ville d'Anaunia,	
TIONE DI TRENTO	Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Chiese, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Comano Terme, Fiavè, Giustino, Madonna di Campiglio, Massimeno, Pinzolo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Strembo, Storo, Tenno, Tre Ville, Valdaone	

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1. Per gli studenti frequentanti corsi di laurea di primo livello/corsi di diploma accademico di primo livello o corsi di laurea magistrale a ciclo unico o corsi all'estero equipollenti, il contributo verrà erogato, ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione di cui al paragrafo 4, punto 1, secondo le seguenti modalità:
- a) la prima annualità nell'anno di immatricolazione/iscrizione, previa acquisizione della dichiarazione di avventa immatricolazione/iscrizione e della dichiarazione per detrazioni d'imposta relativa all'anno di

competenza presentate dallo studente in seguito alla comunicazione di ammissione al contributo. Per gli studenti ammessi con riserva il contributo sarà erogato solo successivamente allo scioglimento in senso positivo della stessa secondo le modalità indicate al paragrafo 4.

Agli studenti che hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno (anno accademico 2018/2019) l'importo spettante sarà erogato in seguito alla verifica:

- della restituzione degli eventuali benefici ottenuti nell'a.a. 2018/2019;
- della regolarizzazione di qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università che con l'Ente per il diritto allo studio;
- > del non ottenimento di alcun riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera.

Qualora tali condizioni non fossero rispettate si provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

L'Amministrazione, ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione dei contributi, provvederà ad inviare apposita comunicazione agli studenti e trasmetterà la modulistica per la liquidazione della prima annualità, che lo studente dovrà compilare e sottoscrivere e restituire all'Amministrazione con le modalità indicate nella comunicazione medesima.

- b) la seconda e terza annualità sarà erogata negli anni accademici successivi al primo, nei termini e con le modalità indicati nei bandi emanati per i successivi anni accademici e comunque in seguito all'acquisizione della dichiarazione per detrazioni d'imposta relativa all'anno di competenza e della dichiarazione di:
 - iscrizione al secondo o terzo anno del percorso di studio;
 - assenza della concessione di borsa per lo studio universitario concessa dalle Regioni/Atenei o di altra borsa per lo studio universitaria erogata da altre Strutture provinciali o da altri enti o istituzioni pubbliche;
 - crediti formativi / unità formative / % di frequenza (a seconda dei casi) come definiti al successivo paragrafo 6;
 - conferma o variazione condizioni abitativa.
- 2. Per gli studenti frequentanti corsi dell'Alta Formazione Professionale o presso Istituti Tecnici Superiori, il contributo verrà erogato in due annualità con le medesime modalità indicate al precedente punto 1.
- 3. Il contributo sarà corrisposto esclusivamente con accredito in conto corrente intestato o co-intestato allo studente o delegando all'incasso un genitore o altra persona in possesso di conto corrente. In caso di delega lo studente dovrà compilare apposita dichiarazione con autentica della sottoscrizione da presentare in seguito all'ammissione/ conferma del contributo e congiuntamente alla domanda di liquidazione del contributo.

6. CONDIZIONI DI MERITO PER LA CONFERMA DEL CONTRIBUTO PER IL SECONDO E TERZO ANNO

Per la liquidazione della seconda e terza annualità del contributo viene richiesto il raggiungimento da parte dello studente beneficiario di determinati livelli di merito, valutato in base al numero di crediti formativi (oppure unità formative o % di frequenza in base al tipo di corso frequentato), relativo al primo e secondo anno di corso, come di seguito indicato. Nel caso di mancato raggiungimento del merito previsto il contributo sarà revocato come indicato al successivo paragrafo 7.

6.1. STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA/DIPLOMI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO, CORSI DI LAUREA A CICLO UNICO E CORSI ALL'ESTERO EQUIPOLLENTI

Di seguito si riporta la tabella con l'indicazione del requisito minimo di merito richiesto rispetto all'anno di prima immatricolazione per gli studenti iscritti a corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico e corsi all'estero equipollenti, conseguiti e registrati rispettivamente entro il 10 agosto 2020 e 10 agosto 2021:

Tabella 2

	Immatricolazione anno accademico 2019/2020		
	2° ANNO 2020/2021	3° ANNO 2021/2022	
Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico in Italia	30 crediti formativi (CFU/CFA)	80 crediti formativi (CFU/CFA)	
Corsi di laurea/diplomi	metà dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno* OPPURE la frequenza di almeno il 75% del corso (in alternativa ai crediti formativi)	metà dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno* OPPURE frequenza di almeno il 75% del corso (in alternativa ai crediti formativi)	
Per la verifica dei crediti formativi ottenuti <u>all'estero</u> , lo stude presentare, in sede di dichiarazione per il secondo e terzo certificato ufficiale comprovante i crediti sostenuti e rispettivamente entro il 30 settembre 2020 e 30 settembre documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% o partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determi sola frequenza.		one per il secondo e terzo anno, un e i crediti sostenuti e registrati embre 2020 e 30 settembre 2021 o requenza di almeno il 75% dei corsi a	

^{*} arrotondati per eccesso all'intero superiore

6.2. STUDENTI ISCRITTI A CORSI DELL'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE/ ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

- 1. Il merito per i corsi dell'Alta formazione professionale e degli Istituti Tecnici Superiori è dato dalle Unità Formative conseguite e registrate, in relazione all'anno di prima immatricolazione.
- 2. Agli studenti è richiesto il conseguimento e la registrazione entro il 31 dicembre 2020 di almeno il 70% delle Unità Formative del primo anno.

6.3. SOSPENSIONE CARRIERA PER GRAVI MOTIVI/MATERNITÁ

- 1. Un eventuale periodo di interruzione degli studi non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito se lo studente ha formalmente richiesto ed ottenuto dall'Ateneo/Istituzione la sospensione temporanea degli studi per le specifiche situazioni di:
 - a) nascita di un figlio (per le studentesse);
 - b) infermità gravi.

Ogni atto di carriera effettuato nel periodo di interruzione determinerà automaticamente l'impossibilita di godere del beneficio della sospensione.

In caso di sospensione lo studente deve tempestivamente comunicare la decisione alla Provincia con invio di copia dell'autorizzazione alla sospensione rilasciata dall'Ateneo/Istituzione.

2. L'Amministrazione, attraverso una specifica commissione, si riserva la facoltà di valutare situazioni di particolare gravità adeguatamente documentate, in deroga ai criteri di merito o procedurali definiti dai bandi.

La commissione, previa acquisizione di tutte le informazioni relative al caso, si esprimerà sulle istanze presentate ed entro 60 giorni dalla richiesta sarà adottato il provvedimento da parte delle Struttura competente.

6.4. CONDIZIONE DI MERITO STUDENTI DISABILI

Gli studenti con invalidità certificata non inferiore al 66% beneficeranno di uno sconto sui crediti formativi/ unità formative richiesti pari al 50%. Tale situazione deve essere dichiarata in sede di domanda di contributo o di dichiarazione per l'erogazione della seconda/terza annualità.

7. REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

- 1. Il contributo concesso sarà revocato per intero:
 - a) agli studenti iscritti al primo anno che non conseguiranno:
 - per i Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico in Italia: 20 crediti formativi del primo anno entro il 10 agosto 2020;
 - per i Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all'estero: 1/3 dei crediti formativi del primo anno entro il 30 settembre 2020;
 - per i Corsi dell'Alta Formazione Professionale/ Istituti Tecnici Superiori: 35% delle unità formative del primo anno entro il 31 dicembre 2020.
 - b) agli studenti iscritti al primo anno che si trasferiscono ad altra sede/corso o rinunciano agli studi senza aver conseguito il merito di cui al precedente punto a);
 - c) agli studenti che rinunciano agli studi nell'a.a. 2019/2020 e si iscriveranno ad un nuovo corso nell'anno accademico 2020/2021, indipendentemente dal merito conseguito.
 - Nei casi di revoca sopra indicati la somma percepita dovrà essere restituita. Il dirigente del Servizio competente provvede con proprio provvedimento alla revoca totale del contributo, con applicazione degli interessi legali e giornalieri calcolati ai sensi di legge e decorrenti dal giorno dell'effettiva erogazione. Lo studente è tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i termini e con le modalità indicate nella comunicazione di revoca.
- 2. Il contributo concesso sarà revocato per le residue annualità non ancora erogate:
 - a) agli studenti che non raggiungono i livelli di merito indicati al paragrafo 6 per ottenere l'erogazione della seconda e terza annualità;
 - b) qualora lo studente risulti beneficiario di borsa per lo studio universitario concessa dalle Regioni/Atenei o di altra borsa per lo studio universitario erogata da altre Strutture provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche.
 - Nei casi di revoca sopra indicati il dirigente del Servizio competente provvede con proprio provvedimento alla revoca parziale del contributo . In tali casi le annualità già erogate non dovranno essere restituite.

CAPO II

Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della seconda annualità di contributo per gli studenti beneficiari nell'a.a. 2018/2019

8. DICHIARAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITÀ

- 1. Gli studenti risultati beneficiari del contributo per il sostegno agli studi post diploma nell'anno accademico 2018/2019 di cui alle determinazioni del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 38 di data 21 febbraio 2019 e n. 60 di data 18 marzo 2019 e smi, ai fini della liquidazione della seconda annualità del contributo concesso, dovranno presentare apposita dichiarazione.
- 2. Lo studente dovrà presentare la dichiarazione a partire dalle ore 12:00 del 3 febbraio 2020 e fino alle ore 16:00 del 9 marzo 2020 esclusivamente mediante procedura online collegandosi al sito della Provincia autonoma di Trento www.provincia.tn.it/investiamosudiloro e seguendo tutte le successive istruzioni ivi riportate.
- Gli studenti potranno accedere alla procedura online con le credenziali del Servizio Pubblico di Identità
 Digitale SPID (info: https://www.spid.gov.it) o con la Carta Provinciale dei Servizi CPS (info: https://www.servizionline.provincia.tn.it).
- 4. Nella dichiarazione studente dovrà dichiarare:
 - a) l'anno di prima immatricolazione al Sistema Nazionale Universitario / prima iscrizione;
 - b) il corso di frequenza per l'anno accademico 2019/2020 e l'eventuale variazione rispetto al corso frequentato l'anno precedente;
 - c) i crediti formativi conseguiti e registrati nell'anno accademico 2018/2019 alla date riportate in Tabella 3. Ai fini dell'erogazione della seconda annualità lo studente dovrà aver raggiunto i livelli di merito di seguito riportati:

Tabella 3

Anno accademico 2018/2019			
Tipologia corsi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico professionale		Corsi dell'Alta formazione professionale/ Istituti tecnici superiori	
Data verifica merito	10 agosto 2019*	30 settembre 2019	31 dicembre 2019
Merito richiesto	metà dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno**	metà dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno** OPPURE frequenza di almeno il 75% del corso (ove non previsti i crediti formativi, e arrotondato per eccesso all'intero superiore)	70% delle Unità Formative del primo anno

^{*} per comprovati e documentati motivi dovuti alla tipologia di corso frequentato, la verifica del raggiungimento del merito può essere posticipata al 30 settembre 2019.

** arrotondati per eccesso all'intero superiore

Per la verifica dei crediti formativi ottenuti **all'estero**, lo studente dovrà presentare un certificato ufficiale comprovante i <u>crediti sostenuti e registrati entro il 30 settembre 2019 o documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza.</u>

Nel caso in cui lo studente non avesse raggiunto il merito come sopra indicato dovrà darne tempestiva comunicazione con indicazione dei crediti conseguiti alla data del 10 agosto 2019, al seguente indirizzo mail: serv.formazione@pec.provincia.tn.it; il tal caso lo studente decadrà dal beneficio, non avrà diritto all'erogazione delle successive annualità e dovrà restituire la prima annualità del contributo già erogata come di seguito indicato:

	Frequentanti corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico e corsi all'estero equipollenti	Frequantanti corsi dell'Alta Formazione Professionale/ Istituti Tecnici Superiori	
Se il meri conseguito ent le date sop riportate è	trequenza inferiore al 25% del corso (ove non previsti i crediti	minore del 35% unità formative previste	Restituzione totale della prima annualità erogata
inportate e	minore della 1/2 dei crediti previsti OPPURE frequenza inferiore al 75% del corso (ove non previsti i crediti formativi)	minore del 70% unità formative previste	Restituzione parziale al 50% della prima annualità erogata

In seguito ad avvenuta conoscenza del mancato raggiungimento del merito, il dirigente del Servizio competente provvede con proprio provvedimento alla revoca del contributo, e viene disposta la restituzione parziale o totale della prima annualità erogata con applicazione degli interessi legali e giornalieri calcolati ai sensi di legge dalla data di effettiva erogazione del contributo (data esecutività del mandato di pagamento). Lo studente è tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i termini e con le modalità indicate nella comunicazione di revoca.

- di aver presentato o meno domanda per la concessione di borsa per il diritto allo studio universitario presso l'Ateneo/Ente regionale d'iscrizione per l'anno accademico 2019/2020.

 Nel caso lo studente risultasse richiedente borsa di studio la seconda annualità del contributo sarà erogata solo in seguito alla conferma da parte dell'Ateneo/Ente regionale del diritto alla studio della non concessione della borsa per l'anno accademico 2019/2020. Nel caso in cui lo studente risultasse invece beneficiario di borsa per il diritto allo studio si provvederà alla revoca della seconda e terza annualità del contributo già concesso e la prima annualità ricevuta non dovrà essere restituita.

 Lo studente che risulta beneficiario di borsa di studio prima della presentazione della dichiarazione prevista dal presente CAPO, deve darne immediata comunicazione al seguente indirizzo mail: serv.formazione@pec.provincia.tn.it. In tale caso l'Amministrazione avvierà il procedimento di revoca della seconda e terza annualità del contributo e lo studente non dovrà restituire la prima annualità già ricevuta.
- 5. Alla dichiarazione dovrà essere allegata:
- a) per lo studente beneficiario di un contributo in qualità di "fuori sede" copia del contratto di locazione registrato a nome dello studente o di un genitore oppure copia del verbale di assegnazione/contratto se

lo studente alloggia presso una residenza collettiva, della durata di almeno 10 mesi nel corso dell'anno accademico 2019/2020.

Lo studente che ha variato sede anche a causa del trasferimento in altro corso e/o Ateneo/Istituto dovrà presentare il contratto di locazione aggiornato. Nel caso tale variazione comportasse una cambiamento della condizione abitativa dello studente, il contributo spettante sarà ricalcolato sulla base della nuova sede.

Sono esonerati da tale invio gli studenti che in sede di domanda 2018/2019 hanno presentato un contratto con durata pluriennale e non hanno variato l'alloggio.

Per quanto non disposto dalla presente lettera, si applica quanto stabilito al paragrafo 4.2 del CAPO I.

- b) solo per studenti trasferiti da altro corso e/o Ateneo / Istituto in Italia: la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso;
- c) <u>solo per studenti trasferiti da altro corso e/o Ateneo / Istituto all'estero</u>: i seguenti documenti in lingua italiana o inglese :
 - documentazione formale rilasciata dall'Università attestante l'iscrizione dello studente, il nome esatto del corso, l'anno di iscrizione e la durata del corso;
 - la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso.
- 6. L'importo della seconda annualità del contributo sarà confermato o rideterminato con provvedimento del dirigente del Servizio competente. Successivamente all'esecutività del provvedimento di conferma o rideterminazione dell'importo di contributo spettante, il Servizio competente procederà all'invio ai beneficiari della modulistica per l'inoltro della richiesta di liquidazione della seconda annualità del contributo, corredata della dichiarazione per detrazioni d'imposta relativa all'anno di competenza.
- 7. Di seguito si ricordano alcune informazioni per quanto riguarda il merito per l'erogazione della terza annualità del contributo, posto che le modalità puntuali saranno individuate nel bando per l'anno accademico 2020/2021:

	Anno accademico 2019/2020		
	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico sul territorio nazionale Corsi di laurea/diplomi accademici di prin livello, corsi di laurea a ciclo unico all'este		
Data verifica merito	10 agosto 2020	30 settembre 2020	
Merito richiesto	il totale dei crediti del primo anno più 1/3 di quelli del secondo*	il totale dei crediti del primo anno più 1/3 di quelli del secondo <i>OPPURE</i> frequenza di almeno il 75% del corso (ove non previsti i crediti formativi e arrotondato per eccesso all'intero superiore)	

*NB: Lo studente che negli anni accademici successivi al primo (2018/2019) si fosse trasferito ad altro corso o Ateneo potrà ottenere l'erogazione della terza annualità, in presenza degli altri requisti previsti, solo se alla data del 10 agosto 2020 avrà conseguito nel nuovo percorso di studi almeno 80 crediti formativi calcolati a partire dall'anno di prima immatricolazione oppure, ove non sono previsti i crediti, se alla data del 30 settembre 2020 avrà raggiunto la frequenza di almeno il 75% di ciascuna delle due annualità del percorso di studio.

8. In caso lo studente rinunciasse agli studi durante l'a.a. 2019/2020 o non ottenesse il merito per l'ottenimento della terza annualità, le annualità già erogate non dovranno essere restituite e si procederà alla revoca della sola terza annualità.

CAPO III

Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della terza annualità di contributo per gli studenti beneficiari nell'a.a. 2017/2018

9. DICHIARAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA TERZA ANNUALITÀ

- 1. Gli studenti risultati beneficiari del contributo per piano di accumulo nell'anno accademico 2017/2018 di cui alla determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. n. 13 di data 31 gennaio 2018 e come confermato con le determinazioni del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 51 di data e 12 marzo 2019 e n. 74 di data 26 marzo 2019 e smi, ai fini della liquidazione della terza annualità del contributo concesso, dovranno presentare apposita dichiarazione.
- 2. A tal fine lo studente dovrà presentare la dichiarazione a partire dalle ore 12:00 del 3 febbraio 2020 e fino alle ore 16:00 del 9 marzo 2020 esclusivamente mediante procedura online collegandosi al sito della Provincia autonoma di Trento www.provincia.tn.it/investiamosudiloro e seguendo tutte le successive istruzioni ivi riportate.
- Gli studenti potranno accedere alla procedura online con le credenziali del Servizio Pubblico di Identità
 Digitale SPID (info: https://www.spid.gov.it) o con la Carta Provinciale dei Servizi CPS (info: https://www.servizionline.provincia.tn.it).
- 4. Nella dichiarazione lo studente dovrà dichiarare:
 - a) l'anno di prima immatricolazione al Sistema Nazionale Universitario / prima iscrizione;
 - b) il corso di frequenza per l'anno accademico 2019/2020 e l'eventuale variazione rispetto al corso frequentato l'anno precedente;
 - c) i crediti formativi conseguiti e registrati nell'anno accademico 2018/2019 alla date riportate in Tabella 4. Ai fini dell'erogazione della terza annualità lo studente dovrà aver raggiunto i livelli di merito di seguito riportati:

Tabella 4

Anno accademico 2018/2019		
Tipologia corsi	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico sul territorio nazionale	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all'estero
Data verifica merito	10 agosto 2019*	30 settembre 2019
Merito richiesto	il totale dei crediti previsti per il primo anno più 1/3 di quelli del secondo**	il totale dei crediti previsti per il primo anno più 1/3 di quelli del secondo** OPPURE frequenza di almeno il 75% del corso (ove non previsti i crediti formativi e arrotondato per eccesso all'intero superiore)

^{*} per comprovati e documentati motivi dovuti alla tipologia di corso frequentato, la verifica del raggiungimento del merito può essere posticipata al 30 settembre 2019.

^{**} arrotondati per eccesso all'intero superiore

Per la verifica dei crediti formativi ottenuti **all'estero**, lo studente dovrà presentare un certificato ufficiale comprovante i <u>crediti sostenuti e registrati entro il 30 settembre 2019 o documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza.</u>

Nel caso in cui lo studente non avesse raggiunto il merito lo studente non avrà diritto al beneficio della terza annualità ma non dovrà restituire la seconda già erogata. La revoca sarà disposta con provvedimento del dirigente del Servizio competente.

- d) di aver presentato o meno domanda per la concessione di borsa per il diritto allo studio universitario presso l'Ateneo/Ente regionale d'iscrizione per l'anno accademico 2019/2020.
 - Nel caso lo studente risultasse **richiedente borsa di studio** la terza annualità del contributo sarà erogata solo in seguito alla conferma da parte dell'Ateneo/Ente regionale del diritto alla studio della non concessione della borsa per l'anno accademico 2019/2020. Nel caso in cui lo studente risultasse invece beneficiario di borsa per il diritto allo studio si provvederà alla revoca della terza annualità del contributo e le annualità erogate non dovranno essere restituite.
 - Lo studente che risulta beneficiario di borsa di studio **prima della presentazione della dichiarazione** prevista dal presente CAPO, deve darne immediata comunicazione al seguente indirizzo mail: serv.formazione@pec.provincia.tn.it. In tale caso l'Amministrazione avvierà il procedimento di revoca della terza annualità del contributo e lo studente non dovrà restituire le annualità già ricevute.
- 5. Alla dichiarazione dovrà essere allegata:
 - a) per lo studente beneficiario di un contributo in qualità di "fuori sede" copia del contratto di locazione registrato a nome dello studente o di un genitore oppure copia del verbale di assegnazione/contratto se lo studente alloggia presso una residenza collettiva, della durata di almeno 10 mesi nel corso dell'anno accademico 2019/2020.
 - Lo studente che ha variato sede anche a causa del trasferimento in altro corso e/o Ateneo/Istituto dovrà presentare il contratto di locazione aggiornato. Nel caso tale variazione comportasse una cambiamento della condizione abitativa dello studente, il contributo spettante sarà ricalcolato sulla base della nuova sede.
 - Sono esonerati da tale invio gli studenti che in sede di domanda 2018/2019 hanno presentato un contratto con durata pluriennale e non hanno variato l'alloggio.

Per quanto non disposto dalla presente lettera, si applica quanto stabilito al paragrafo 4.2 del CAPO I.

- b) solo per studenti trasferiti da altro corso e/o Ateneo / Istituto in Italia: la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso;
- c) <u>solo per studenti trasferiti da altro corso e/o Ateneo / Istituto all'estero</u>: i seguenti documenti in lingua italiana o inglese:
 - 1. documentazione formale rilasciata dall'Università attestante l'iscrizione dello studente, il nome esatto del corso, l'anno di iscrizione e la durata del corso;
 - 2. la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso.
- 6. L'importo della terza annualità del contributo sarà confermato o rideterminato con provvedimento del dirigente del Servizio competente. Successivamente all'esecutività del provvedimento di conferma o rideterminazione dell'importo di contributo spettante, il Servizio competente procederà all'invio agli studenti della modulistica per l'inoltro della richiesta di liquidazione della terza annualità del contributo, corredata della dichiarazione per detrazioni d'imposta relativa all'anno di competenza.
- 7. In caso lo studente rinunciasse agli studi durante l'a.a. 2019/2020 o non ottenesse alcun credito, le annualità già erogate non dovranno essere restituite.

CAPO IV

Disposizioni comuni

10. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni fra l'amministrazione e l'utenza avverranno esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dallo studente in sede di domanda, escluse le comunciazioni inerenti atti amministrativi a contenuto sfavorevole che saranno eseguite con le modalità previste dall'art. 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

L'Amministrazione, via posta elettronica certificata, comunicherà la concessione del contributo e fornirà tutte le indicazioni per la liquidazione del contributo.

E' responsabilità del richiedente verificare con la dovuta frequenza la propria casella di posta elettronica. L'eventuale mancata ricezione o perdita di e-mail ricade sotto la responsabilità dello studente e non sarà imputabile all'Amministrazione.

Con la presentazione della domanda di contributo lo studente accetta che tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione siano inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di domanda e di essere consapevole che l'eventuale mancata ricezione o perdita di e-mail non sarà imputabile all'Amministrazione.

11. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Qualora si verifichino variazioni rispetto ai dati forniti successivamente alla presentazione della domanda, gli studenti dovranno darne tempestiva comunicazione alla Provincia autonoma di Trento – Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - Ufficio Università all'indirizzo mail serv.formazione@pec.provincia.tn.it, in particolare nei casi di:

- rinuncia agli studi
- variazione dei dati dichiarati nella domanda di borsa di studio (es. residenza, nr. telefono, e-mail ...)
- > eventuale ottenimento di borsa di studio o altro aiuto economico.

12. VERIFICA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

La Provincia autonoma di Trento effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo studente a partire dalla data di scadenza di presentazione delle domande e anche successivamente all'erogazione dei benefici, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione presentata dallo studente, i benefici assegnati verranno revocati e sarà applicata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita. Lo studente perderà inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

La Provincia autonoma di Trento segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle norme penali per i fatti che costituiscono reato.

Si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle autocertificazioni.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge provinciale n. 23/1992 e successive modificazioni, è il Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, Via G. Gilli, 3 – 38121 Trento tel. 0461 – 491377 email: serv.formazione@pec.provincia.tn.it.

14. PRIVACY

I dati e le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come da ultimo modificato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. L'informativa agli interessati verrà rilasciata in sede di presentazione della domanda di cui al CAPO I e in sede di dichiarazione di cui al CAPO III.

Ai sensi della legge provinciale 23/1992, del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dati personali e secondo le linee guida del Garante della privacy, saranno pubblicati sui siti web istituzionali solo i dati personali necessari ai fini della trasparenza.

Ai sensi dell'art. 31 bis della l.p. 23/92 saranno pubblicate sul sito istituzionale e sui siti www.provincia.tn.it/investiamosudiloro e www.vivoscuola.it solo gli elenchi finali dei beneficiari.

Gli elenchi degli ammessi e non ammessi al contributo non saranno pubblicati.

E' fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.